



Mesagne, 10 febbraio 2016

**Al Sig. Sindaco
del Comune di Mesagne**

**e p.c.
al Sig. Presidente
del Consiglio Comunale di Mesagne**

**al Sig. Segretario Comunale
del Comune di Mesagne**

OGGETTO: D.G. 310/2015 – Interrogazione scritta

Premesso che lo scrivente Partito politico è favorevole all'individuazione di forme di collaborazione tra Ente comunale ed Associazioni sportive finalizzate ad un più puntuale ed efficiente utilizzo delle strutture sportive di proprietà comunale;

Rilevato che in data 29 settembre 2015 nella sede comunale, su convocazione del Sindaco, si riuniva la Giunta Comunale nelle persone del Signor Sindaco Molfetta Pompeo e degli Assessori Denetto Roberta; Librato Palma; Marchionna Rolando Manuel Maria; Marotta Antonio e Pisanò Tecla Egle, ed all'unanimità, con la D.G.C. N. 310/2015, si deliberava:

- di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Mesagne e la Società "Mesagne Calcio 2011" relativi agli interventi di manutenzione dello Stadio Comunale "Alberto Guarini" in c.da Tagliata per il campionato di Eccellenza 2015/2016;
- di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;

Considerato che:

- L'art. 42 "Attribuzioni dei Consigli Comunali" del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000) stabilisce al comma 2 lettera e) che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali "affidamento di attività o servizi mediante convenzione";
- L'art. 9 dello statuto della Città di Mesagne, in conformità con il D.L. 267/2000, al punto 1, stabilisce: "Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali: ...alla lettera a) regolamenti... alla lettera h) affidamento di servizi o attività mediante convenzione";
- L'art. 134 del D.L. 267/2000 stabilisce che nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;
- Lo schema di convenzione sia da considerare un "regolamento" così come specificato dall'art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione "La presente convenzione ha lo scopo di regolamentare..."

Considerato, altresì, che sugli organi di stampa sono comparsi articoli nei quali si riportava che la Società Mesagne Calcio 2011 avrebbe attivato il dispositivo della convenzione ed attraverso il suo legale rappresentante avrebbe avanzato pretesa per il rimborso della somma di € 4.270 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti presso la struttura sportiva oggetto della convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato si

INTERROGA

il Sindaco, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto della Città di Mesagne, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n° 2 del 16/02/2001, per sapere:

- se ritiene che la suddetta deliberazione sia stata adottata in violazione di quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali e debba ritenersi, pertanto, illegittima e priva di efficacia;

- per quali motivi la convenzione oggetto della presente interrogazione non è stata sottoposta all'esame e all'approvazione del Consiglio Comunale rientrando tale attività tra le competenze dell'assemblea civica;
- per quale motivo l'atto è stato adottato ai sensi dell'art. 134 del D.L. 267/2000 non essendoci nessun richiamo all'urgenza nel corpo della deliberazione;
- se è vero che la Società sportiva Mesagne calcio 2011 avrebbe eseguito dei lavori di manutenzione;
- laddove siano stati effettivamente eseguiti dei lavori, questi siano stati preventivamente comunicati all'U.T.C., se l'Ufficio Tecnico previa verifica abbia riscontrato l'effettiva necessità ed abbia verificato la convenienza economica dei lavori;
- qualora i lavori affidati in economia alla società siano stati effettivamente realizzati, con quale atto si è provveduto ad autorizzarli ed a rilasciare regolare esecuzione degli stessi.
- se alla Società sportiva "Mesagne Calcio 2011" siano state corrisposte somme a fronte di rimborsi per opere di manutenzione presso lo stadio comunale "A. Guarini";
- se la Società sportiva "Mesagne Calcio 2011" risulta regolarmente iscritta nell'albo delle associazioni di questo comune
- qualora l'atto risultasse viziato di illegittimità per "incompetenza" quale atto l'Amministrazione Comunale intende adottare al fine di evitare eventuali conseguenze (danni erariali, ricorsi per l'annullamento, responsabilità civili e penali, ecc.) che possano derivare dalla contestazione della legittimità e della validità della convenzione.

La ringraziamo per l'attenzione, sicuri di una risposta a tutti i quesiti nei termini previsti dall'art. 32 dello Statuto comunale, Le porgiamo distinti saluti.

Coordinamento cittadino Forza Italia